SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10° COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 12 MARZO 1959

(8° seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 449, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (247) (Discussione e approvazione):

DI GRAZIA, relatore	
FIORE	,
Gotelli Angela, Sottosegretario di Stato per	
il lavoro e la previdenza sociale	8
. Duomaidanne a formus del manganele licen	
« Provvidenze a favore del personale licen-	
ziato da aziende siderurgiche e dalla Società	
carbonifera sarda» (276) (Approvato dalla	
Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):	
Presidente, f. f. relatore	{
	8
Presidente, f. f. relatore 80,	
Presidente, f. f. relatore	8
Angelini	

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Bellisario, Bitossi, Boccassi, De Unterrichter, Di Grazia, Fiore, Militerni, Moltisanti, Giuseppina Palumbo, Pezzini, Sibille, Simonucci, Tinzl, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Angela Gotelli.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 449, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (247)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 3 aprile 1958,

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

8a SEDUTA (12 marzo 1959)

n. 449, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Agli articoli 3, 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 3, terzo comma, alle parole « si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dell'articolo 52, primo comma, del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 », sono sostituite le seguenti: « si procede secondo il criterio stabilito dal quart'ultimo comma del presente articolo »;
- b) nell'articolo 6, primo comma, dopo le parole: « è soppressa », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1º gennaio 1958 »;
- c) al testo dell'articolo 9 è anteposto il seguente comma: «Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento », e aggiunto il seguente ultimo comma: «Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1958 »;
- d) nell'articolo 10, dopo le parole: « verificatisi dal 1º gennaio 1958 », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dalla data stessa ».
- DI GRAZIA, relatore. Onorevoli senatori, la legge 3 aprile 1959, n. 499, aveva lo scopo di apportare miglioramenti alle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Quando però si passò alla pratica attuazione delle norme da tale legge sancite, sorsero alcune perplessità, nella interpretazione della medesima, per delle imprecisioni che potevano svisare la volontà del legislatore.

Da ciò è nata la necessità di integrare la legge suddetta con il disegno di legge n. 247, presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro di grazia e giustizia e col Ministro del tesoro.

Il disegno di legge in discussione si compone di un unico articolo, col quale vengono apportate delle modifiche agli articoli 3, 6, 9 e 10 della sopraddetta legge 3 aprile 1958.

Infatti all'articolo 3, ultimo capoverso, alle parole: « si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'articolo 52, primo comma, del Regolamento approvato col regio decreto 25 gennaio 1937 » si propone la sostituzione con le seguenti: « si procede secondo il criterio stabilito dal quart'ultimo comma del presente articolo». Ci si riporta cioè al quart'ultimo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, perchè per ragioni di equità, se si è avuta una inabilità per un primo infortunio, già riscattata nell'intero indennizzo, in caso di nuovo infortunio la prima inabilità non dovrebbe essere nuovamente valutata, ma soltanto tenuta presente, adottando il criterio di maggiorazione proporzionale, così come indicato nella legge sugl'infortuni all'articolo 24.

All'articolo 6 si propone di precisare la decorrenza della cessazione delle indennità di caro-pane a partire dal 1° gennaio 1958, e ciò per evitare perplessità ed errate interpretazioni circa la decorrenza stessa.

All'articolo 9 si propone, a decorrere dal 1º gennaio 1958, che l'aumento del 20 per cento sia esteso anche alle rendite per morte e a quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948, o per malattia professionale manifestatasi fino al 31 dicembre 1948. Questa norma ha carattere equitativo perchè, secondo la dizione dell'articolo 9, venivano escluse dall'aumento del 20 per cento le rendite per inabilità dal 30 al 100 per cento e quelle ai superstiti di competenza degli anni dal 1937

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

8a SEDUTA (12 marzo 1959)

al 1948. Si veniva così ad escludere dai benefici del provvedimento un rilevante numero di titolari di rendita con elevati gradi di inabilità, contrariamente alla volontà del legislatore, che intendeva dare una percentuale uniforme di aumento.

All'articolo 10 si vuole precisare la data di decorrenza al 1° gennaio 1958, sempre a scopo di maggiore chiarezza d'interpretazione della legge.

Dato il carattere, prettamente equitativo da una parte e di precisazione di decorrenza dall'altra, del disegno di legge portato al vostro esame, io vi propongo, onorevoli senatori, di approvarlo senza modificazioni.

PRESIDENTE. Sottolineo l'importanza e l'urgenza di approvare questo provvedimento, che tende ad eliminare le difficoltà che si erano determinate per la imprecisione di alcune norme contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 499.

Il Consiglio d'amministrazione dell'INAIL, dal momento che al 31 dicembre 1958 sarebbero venuti a scadere i termini fissati per la concessione dell'assegno integrativo, in previsione della prossima approvazione del disegno di legge in discussione, ha già dato disposizioni affinchè i miglioramenti in esso previsti siano estesi agli interessati per il periodo che va dal 1º gennaio 1959 al 31 marzo 1959; tali norme di carattere amministrativo, quindi, devono essere senza altro convalidate legislativamente prima della fine del corrente mese, e ciò giustifica il carattere di urgenza della nostra discussione.

FIORE. Questo disegno di legge ha carattere interpretativo, più che innovativo.

Ricordiamo che nella precedente legislatura, quando fu presentato il disegno di legge, divenuto poi legge 3 aprile 1958, n. 499, lo approvammo subito, perchè era urgente e non vi era il tempo necessario per una discussione più vasta. Ma già allora il Ministro Gui fece rilevare alcune delle incongruenze cui ora si vuole porre riparo.

L'urgenza di approvare il disegno di legge in discussione è dovuta principalmente alle cause accennate dal Presidente, e non tanto alla necessità di stabilire quale sia realmente la sostanza della legge n. 499, perchè lo stesso Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha riconosciuto che nella lettera della legge era stata tradita la volontà del legislatore. Il fatto di portare l'aumento del 20 per cento a partire dal 1937 era pacifico per noi, quando approvammo la legge n. 499, ma la dizione della legge stessa poteva dare adito ad altre interpretazioni; lo stesso dicasi per quanto riguarda l'articolo 6 e l'articolo 10.

Noi, quindi, diamo ovviamente la nostra approvazione a questo disegno di legge, che ci auguriamo venga approvato anche dalla Camera dei deputati prima delle prossime vacanze pasquali.

Vorrei però richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo su questo fatto: il presente disegno di legge, come ho detto prima, non è innovativo. Con la legge 3 aprile 1958, n. 499, abbiamo introdotto una grossa sperequazione anche nel campo degli invalidi del lavoro, proprio mentre stiamo lottando nel campo dei pensionati delle categorie dei tranvieri, degli enti locali, eccetera, affinchè le sperequazioni vengano eliminate. Vi è grande agitazione fra le categorie interessate a questo proposito, e disegni di legge sono già stati presentati al Parlamento per migliorare la situazione; ma, anzichè migliorare la situazione nelle altre categorie, abbiamo introdotto, come ho detto, una nuova sperequazione: per i lavoratori che conseguono invalidità a partire dal 1º gennaio 1958, infatti, la rendita viene calcolata in base al nuovo massimale, che è di 450 mila lire, mentre quello anteriore era di 300 mila; a coloro che abbiano riportato il medesimo grado di invalidità prima di tale data, invece, viene concesso il 20 per cento di aumento.

Prego, quindi, la onorevole rappresentante del Governo. di voler tener presente questa situazione. È evidente che, se il Governo non presenterà un disegno di legge in questo senso, noi ne presenteremo uno, d'iniziativa parlamentare, perchè non è concepibile che proprio nel campo degli invalidi

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

8a SEDUTA (12 marzo 1959)

del lavoro si crei così grossa sperequazione.

Malgrado ciò, come ripeto, noi daremo voto favorevole al disegno di legge in discussione.

ANGELINI. Anche noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, e ci associamo alle raccomandazioni formulate dal senatore Fiore.

GOTELLI ANGELA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo accetta le raccomandazioni che gli sono state rivolte dai membri della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche e dalla Società carbonifera sarda » (276) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, f.f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche e dalla Società carbonifera sarda », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Data l'assenza del relatore senatore Borgarelli, se non vi sono osservazioni riferirò io stesso, brevemente, sul provvedimento in discussione.

Il paragrafo 23 della Convenzione annessa al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio contiene disposizioni intese a proteggere la mano d'opera, resa libera in conseguenza dell'instaurazione del Mercato comune, dagli oneri del riadattamento, assicurando ad essa, nel contempo, una occupazione produttiva.

Il Governo italiano ha finora provveduto con apposite norme legislative a predisporre, durante il periodo transitorio previsto dal Trattato (10 febbraio 1953-10 febbraio 1958), particolari provvidenze. Per il settore carboniero, con legge 12 ottobre 1956, n. 1324, è stata autorizzata la spesa di lire 450 milioni quale rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal detto paragrafo 23; la somma di 450 milioni è stata elevata a 848.500.000 lire con altro provvedimento, ora in corso di approvazione.

Per quanto riguarda il settore siderurgico, è stata emanata la legge 23 marzo 1956, n. 296, che disciplina le provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati a seguito dell'apertura del Mercato comune dell'acciaio, successivamente al 10 febbraio 1953 e fino al 1º maggio 1956; provvidenze che hanno comportato, a carico dello Stato italiano, uno stanziamento globale di tre miliardi e mezzo. È stata inoltre emanata la legge 29 novembre 1957, n. 1224, con cui sono state disposte analoghe provvidenze a favore del personale licenziato da altre aziende siderurgiche successivamente al 1º maggio 1956. Tali provvidenze hanno comportato uno stanziamento globale, a carico del Governo italiano, di lire 900 milioni, destinato alle spese per i corsi di qualificazione, e uno stanziamento, a carico dell'Alta Auto-Governo italiano, di lire 900 milioni, destinato alle indennità di attesa, di reimpiego, di reinstallazione e al rimborso di spese di viaggio.

Tali provvidenze, peraltro, erano limitate alle seguenti cinque ditte: Magona d'Italia, stabilimento di Piombino; acciaierie e ferriere Stramezzi, stabilimento di Crema; Società italiana acciaierie di Cornigliano (S.I.A.C.), stabilimenti di Genova e Pontedecimo; società Morteo, stabilimento di Genova; Ferriere di Montanella, stabilimento di Pontedecimo. A tali ditte è stata poi aggiunta, in seguito a richiesta del Governo italiano, la Società cantieri metallurgici di Castellammare di Stabia.

10° COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

8a SEDUTA (12 marzo 1959)

Poichè nel frattempo altre aziende rientranti nella sfera di competenza della Comunità carbosiderurgica hanno effettuato ulteriori licenziamenti, si è resa necessaria la richiesta di un nuovo intervento dell'Alta Autorità, ai sensi del predetto paragrafo 23. Tali aziende sono: Società metallurgica di Sestri: Laminatoio nazionale di Milano, stabilimento di Sesto San Giovanni; Società Acciaierie Laminato, di Magliano Alpi (Cuneo): società S.A.F.I.M. di Milano, stabilimenti di Milano e di Ronco Scrivia (Genova); società I.L.S.S.A. Viola Ponte Saint Martin (Aosta); (Ditta Metallurgica Bresciana (già Tempini), Brescia; Azienda Italghisa di Bagnolo (Brescia).

L'onere preventivato a carico dello Stato per i 500 dipendenti che, per arrotondamento, sono stati presi a base per la sua determinazione, ammonta a lire 225.000.000, ed è relativo ad un versamento d'importo pari al contributo che l'Alta Autorità concederà ai sensi dell'alinea 6 del paragrafo 23.

In conformità è stato predisposto il presente provvedimento, che ha carattere di urgenza anzitutto perchè la concessione, da parte dell'Alta Autorità, di un contributo non rimborsabile è condizionata all'assunzione per legge di un impegno finanziario almeno equivalente, da parte dello Stato italiano; ed inoltre perchè evidenti motivi di ordine sociale non consentono di effettuare, mediante differimenti nel tempo della concessione di benefici che traggono origine da identiche cause, discriminazioni di trattamento tra lavoratori dello stesso settore.

Gli interventi del Governo italiano e della C.E.C.A. verranno utilizzati per l'applicazione normale del paragrafo 23, e cioè per la erogazione di indennità e rimborsi spese di viaggio, nonchè per spese concernenti corsi di riqualificazione professionale.

Il Comitato, cui è affidata l'amministrazione del Fondo costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero dell'industria e commercio, due del Ministero del tesoro; inoltre di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due lavoratori siderur-

gici designati dalle organizzazioni competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Con apposito articolo viene disciplinato il conguaglio delle spese sostenute in modo che, nell'applicazione del provvedimento, l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

L'articolo 5 dispone che la copertura dell'onere sia fronteggiata con la corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637.

Riguardo al settore carboniero, poichè la Alta Autorità della C.E.C.A. si è dichiarata disposta a versare al Governo italiano la somma di 25 milioni come anticipazione sul pagamento delle indennità di reinstallazione a favore dei lavoratori licenziati dalla Società mineraria carbonifera sarda, con l'articolo 6 del provvedimento in esame s'intende affidare al Comitato di cui sopra l'amministrazione della somma suddetta e di quelle successivamente destinate al medesimo scopo dalla C.E.C.A.

Il disegno di legge in discussione risponde pienamente alle esigenze formali e sostanziali del Trattato istitutivo della Comunità, e riproduce i medesimi criteri e le medesime modalità d'attuazione della legge 29 novembre 1957, n. 1224; chiedo pertanto alla Commissione di volerlo approvare.

ANGELINI. Come ha detto il relatore, col Trattato istitutivo della C.E.C.A. fu stabilito l'intervento della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a favore degli operai licenziati, allo scopo di riqualificarli e di reinserirli in altre attività, oppure di riassumerli nel campo stesso della attività carbosiderurgica; gli oneri relativi avrebbero dovuto gravare per metà sulla C.E.C.A. e per metà sul Governo interessato. Poichè non è ancora terminato il ridimensionamento stabilito con legge precedente, mi sembra urgente approvare questo disegno di legge con cui, in seguito al nuovo stanziamento della C.E.C.A., si autorizza il Governo a versare i 225 milioni che sono di sua spettanza a favore del personale licen10° COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

8a SEDUTA (12 marzo 1959)

ziato da aziende siderurgiche non compreso nell'attuazione delle precedenti leggi.

Sono pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

PALUMBO GIUSEPPINA. Sono senz'altro favorevole all'approvazione di questo provvedimento, che è condizione necessaria per l'attuazione dello stanziamento della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Voglio però far rilevare al rappresentante del Governo che la situazione carboniera sarda non sarà risolta entro il 30 giugno 1959. Vi è tutta una grande zona della Sardegna, già depressa, che risulterà ancor maggiormente depressa; occorre, come ripeto, che l'assistenza del Governo non si risolva e termini entro il 30 giugno prossimo, bensì è necessario che il Governo stesso sorvegli l'andamento della situazione in Sardegna.

GOTELLI ANGELA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo sottolinea l'opportunità dell'approvazione del disegno di legge in discussione; è necessario che il Comitato, cui è stato fatto cenno, possa adempiere alla sua funzione, che è quanto mai importante ai fini sociali. Il Governo, inoltre, non trascurerà di tener presente la situazione carboniera sarda.

PRESIDENTE, f.f. relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvi-

denze indicate all'articolo 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1º maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296, e della legge 29 novembre 1957, n. 1224.

(E approvato).

Art. 2.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 225 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in applicazione del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1, per un importo globale non superiore a lire 225 milioni.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

(E approvato).

Art. 3.

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

fino a concorrenza del versamento di lire 225 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1;

fino a concorrenza dei versamenti sui 225 milioni che saranno effettuati dall'Alta Autorità, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

(E approvato).

10° COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

8ª SEDUTA (12 marzo 1959)

Art. 4.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 30 giugno 1959. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

(È approvato).

Art. 5.

L'onere di lire 225 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sarà fronteggiato con la corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Art. 6.

La somma di lire 25 milioni già messa a disposizione del Governo italiano dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quale anticipazione per il pagamento delle indennità di reinstallazione ai lavoratori licenziati dalla Società mineraria carbonifera sarda, e le somme successivamente destinate al medesimo scopo dalla predetta Alta Autorità, costituiranno un fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da amministrarsi nei modi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

La seduta termina alle ore 11.

 ${\bf Dott.~Mario~Caroni}$ Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari